



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi

DELIBERA n. 3 della seduta del 6 Maggio 2021

Regolamento per la qualificazione degli ispettori e per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi n. 2 del 6/5/2021, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Vista la legge 1 marzo 2005, n.32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l' articolo 9, comma 2, lettera f) che prevede la competenza del Comitato Centrale di "accreditare gli Organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7" del medesimo decreto legislativo, concernente la certificazione di qualità e la sicurezza;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ed in particolare l'articolo 11;

Visto il Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo

21 novembre 2005, n. 286”, ed in particolare l’articolo 2, commi 4 e 5, che dispongono, tra l’altro, che “gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del trasporto stradale e multimodale” e che il Comitato Centrale “stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accreditamento degli organismi di certificazione”;

VISTA la propria Delibera n. 2 della seduta del 6 Maggio 2021 riguardante la definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

DELIBERA

Art. 1.

SCOPI E FINALITÀ

La presente Delibera stabilisce le procedure aggiornate per l’accreditamento degli Organismi di certificazione, nonché i criteri ed i parametri per la qualificazione degli Ispettori da utilizzarsi da parte di tali Organismi per il rilascio di certificazioni secondo la Norma Tecnica “Codice di Pratica – sistema di gestione della sicurezza nell’autotrasporto (GSA)” di cui alla Delibera del Comitato 2/2021 citata nelle premesse.

Art. 2.

REQUISITI DEGLI ISPETTORI DELLA QUALITÀ E SICUREZZA

DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Possono svolgere le funzioni di Ispettore ed Assistente Ispettore della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto i soggetti che rispondono ai requisiti di cui all’Allegato A, parte integrante della presente Delibera.

Tali soggetti devono altresì attestare e dimostrare conoscenza ed esperienza in materia di autotrasporto secondo quanto disciplinato nell’*Allegato A* alla presente Delibera.

Prima dell’iscrizione degli Ispettori nell’Elenco di cui all’articolo 3, il Comitato Centrale si riserva di verificare, attraverso test scritti e colloquio orale, la effettiva conoscenza e competenza in tema di qualità e sicurezza per le imprese di autotrasporto e specificamente riferita al Codice di Pratica di cui all’art. 1.

Art. 3

ELENCO DEGLI ISPETTORI ED ASSISTENTI ISPETTORI

E' istituito presso il Comitato Centrale un "Elenco degli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto" per i profili di cui all'*Allegato A* alla presente Delibera.

Il Regolamento di iscrizione, le procedure, il codice deontologico, le procedure di rinnovo ed aggiornamento, sono disciplinati dal Regolamento *Allegato B* alla presente Delibera.

Art 4

REQUISITI E PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

I requisiti necessari per l'accREDITAMENTO degli Enti sono:

- AccredITAMENTO ACCREDIA per lo specifico settore EA 31;
- Dimostrata e documentata esperienza nella certificazione per lo specifico settore EA 31 per le norme tecniche ISO 9001:2015 e ISO 39001:2016. L'esperienza comporta almeno 30 certificazioni effettuate con Ispettori qualificati per lo specifico settore;
- Dimostrata e documentata esperienza nel settore del trasporto "codice EA 31". L'esperienza comporta almeno 10 certificazioni rilasciate negli ultimi tre anni nel settore del trasporto;
- Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'*Allegato C* alla presente Delibera;
- Utilizzo degli Ispettori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della presente Delibera.

Gli Organismi di certificazione che intendono rilasciare certificazioni di qualità secondo la Norma Tecnica "Codice di Pratica – sistema di gestione della sicurezza nell'autotrasporto (GSA)" ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, presentano istanza di accREDITAMENTO al Comitato Centrale.

Sulla base della verifica dell'accERTAMENTO dei requisiti richiesti il Comitato Centrale delibera il rilascio dell'accREDITAMENTO per la certificazione di cui al citato Codice di Pratica, iscrive l'Organismo di certificazione nell'Elenco degli Organismi AccredITATI pubblicato sul sito web del Comitato Centrale.

IL PRESIDENTE
(dott. Enrico Finocchi)